



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE
DI CAMPANIA SEZ. STACCATA DI SALERNI

SEZIONE 9

riunita con l'intervento dei Signori:

<input type="checkbox"/>	D'AGOSTINO	GIUSEPPE	Presidente e Relatore
<input type="checkbox"/>	SPANO	FERNANDO	Giudice
<input type="checkbox"/>	SANTORO	VITTORIO	Giudice
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			

ha emesso la seguente

SENTENZA

- dell'appello per revoca iscritto nel R.G.A. con n. 7332/2015
depositato il 25/06/2015
- avverso la sentenza n. 2210/2015 Sez.4
contro.

difeso da:
PALUMBO MARIA ROSARIA
VIA CARLO ALBERTO DELLA CHIESA 84047 CAPACCIO

contro:

difeso da:
PALUMBO MARIA ROSARIA
VIA CARLO ALBERTO DELLA CHIESA 84047 CAPACCIO

proposto dall'appellante:
AG. ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE SALERNO

Atti impugnati:
AVVISO DI ACCERTAMENTO n° SA0086079001 RENDITA CATAST.
AVVISO DI ACCERTAMENTO n° SA0086079002 RENDITA CATAST.

SEZIONE

N° 9

REG.GENERALE

N° 7332/2015

UDIENZA DEL

05/04/2017 ore 09.00

N°

4058/19

PRONUNCIATA IL:

05/04/19

DEPOSITATA IN
SEGRETARIA IL:

05/05/19

Il Segretario

[Firma]

PROC. N. 7332/15

FATTO

L'Agenzia dell'Entrate - Direzione Provinciale di Salerno - presentava ricorso per revocazione ex art. 395, n. 4, c.p.c. avverso la sentenza n. 2210/04/15 pronunciata dalla Commissione Tributaria Regionale di Napoli - sez. stacc. di Salerno, sez. 04, in data 02/02/2015, depositata il 04/03/2015, relativa al ricorso presentato avverso la rettifica della rendita catastale dell'immobile di nuova costruzione sito in Roccadaspide, destinato a struttura medica per dializzati, proposta con DOCCA in € 4.122,00 e rettificata in € 6.988,00.

Con la sentenza in discussione la Commissione Tributaria Regionale di Salerno aveva dichiarato inammissibile l'appello proposto dall'Agenzia delle Entrate di Salerno - avverso la sentenza n. 181/08/2013 della Commissione Tributaria Provinciale di Salerno, così motivando la propria decisione: " dalla verifica della documentazione postale allegata alle controdeduzioni si rileva effettivamente che la spedizione del plico di notifica dell'appello raccomandata n.765864860285 è avvenuta il 6 Novembre 2013.

Ciò premesso, posto:

- che il deposito in segreteria della sentenza impugnata è avvenuto in data 18-3-2013 ;
- che il termine perentorio di mesi sei dal deposito della sentenza per la notifica dell'appello scadeva il 4 Novembre 2013, tenuto conto anche della sospensione feriale;
- che il 4 Novembre 2013 era Lunedì (giornata lavorativa, come anche il successivo giorno 5). L'appello spedito il 6/11/2013 è fuori termine e, di conseguenza inammissibile".

MOTIVI DELLA DECISIONE

Nell'istanza di revocazione l'Ufficio pubblico evidenzia che quanto deciso con la sentenza indicata in oggetto non appare condivisibile per il motivo di seguito esplicitato:

" -sentenza errata nella parte in cui si afferma che: " l'appello spedito il 6/11/2013 è fuori termine e, di conseguenza inammissibile."

La sentenza della C.T.R. appare viziata in rapporto ai termini di presentazione dell'appello da parte dell'Ufficio.

Infatti, " dalla documentazione allegata all'appello (allegato n. 3 - distinta) si evince chiaramente che la data di spedizione risulta essere il 04/11/2013, quindi nei termini di legge. A tal proposito per maggiore chiarezza, al fine di accertare la verità, l'Ufficio ha richiesto all'Ente Poste Italiane la relativa attestazione, giunta con missiva del 08/06/2015, prot. 196543, con la quale veniva certificata l'effettiva data di spedizione dell'appello (allegato 1).

Dalla documentazione presentata ed evidenziata dalla parte, invece, "raccomandata AG n. 765864860285 del 06/11/2013" non si rileva la data di spedizione del plico.

Alla luce di quanto precedentemente esposto, si chiede all'Onorevole Commissione di tener conto, inoltre, delle motivazioni già riportate nel ricorso di secondo grado e di seguito trascritte in modo identico e puntuale, affinché si pronunzi anche nel merito della controversia". Invero, è pacifico che la sentenza della Commissione Tributaria Regionale di Napoli - sez. stacc. di Salerno - sez. 04 - è l'effetto di un di fatto risultante dagli atti della causa, ossia è

fondata sulla supposizione di un fatto la cui verità è incontrastabilmente documentata dalle risultanze documentali.

In particolare, la C.T.R. ha preso visione della documentazione delle poste italiane depositata dal contribuente con la comparsa di costituzione ove è riportato che "l'addeito al recapito presso il Centro di Distribuzione di Paestum ha effettuato in data 07.11.2013 la consegna della raccomandata AG n. 765864860285 del 06.11.2013 n. cronologico 16619 la cui notifica è stata richiesta dall'Agenzia delle Entrate di Salerno "

Non si tratta, quindi, nella fattispecie, di una falsa percezione della realtà, o come chiarisce la S. C. di Cassazione "in una svista obiettivamente e immediatamente rilevabile" che abbia condotto il Giudice a supporre l'esistenza di un fatto che, invece, era escluso in maniera incontestabile dagli atti e dai documenti di causa.

Com'è altrettanto pacifico che, dinanzi all'eccezione di inammissibilità dell'appello formulata dalla parte che è risultata totalmente vittoriosa in primo grado, non solo l'appellante ufficio non si è attivato per portare a conoscenza dei Giudici che la spedizione fosse avvenuta il 4 e non il 6, ma è stato anche assente in sede di trattazione della causa, nonostante avesse chiesto la discussione in pubblica udienza.

L'errore di fatto, costituente motivo di revocazione ex articolo 395, n. 4, c.p.c., non è rilevabile nell'atto impugnato, in quanto nella sentenza non sussiste una rappresentazione della realtà in contrasto con gli atti e i documenti processuali regolarmente depositati.

Non emergendo dalle risultanze processuali alcun errore di fatto revocatorio della decisione della C.T.R., il ricorso deve essere respinto e la decisione impugnata deve essere confermata. Sussistono tuttavia giusti motivi, stante la complessità della questione trattata, per compensare tra le parti le spese del grado.

P.Q.M.

RIGETTA IL RICORSO PER REVOCAZIONE. COMPENSA LE SPESE.

Così deciso in Salerno, addì 05 Aprile 2017

Il Presidente - Est.
(dott. Giuseppe Agostino)

Commissione Tribunale Regionale della Campania
DEPOSITATA IN SEGRETARIA
In data 05/04/17
Il Segretario